

N. 26886/2025 R.G.A.C.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

I SEZIONE LAVORO

in persona del giudice dr. Alessandro Coco, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 agosto 2025, in data 14 agosto 2025 ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. 26886/2025 R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa

DA

FLC CGIL Roma Lazio, in persona del legale rappresentante p. t. - Avv.ti C. de Marchis Gòmez e S. Conti

- ricorrente -

CONTRO

SCUOLA AMBRIT ROME s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. E. Fioriti

- resistente -

FATTO

Con ricorso ai sensi dell'art. 28 legge 300/1970 ritualmente depositato e notificato la O. S. in epigrafe indicata ha chiesto a questo Tribunale di ordinare alla società resistente di riconoscere la RSA da lei costituita consentendole di fruire dei diritti e delle prerogative connesse, argomentando diffusamente in fatto e in diritto.

Convocate le parti per l'udienza del 12 agosto 2025, costituitasi in giudizio la società resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso, il Tribunale, ritenuta la controversia sufficientemente istruita sulla base dei documenti allegati agli atti di parte, si è riservato di decidere.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.

In punto di fatto, alla luce della documentazione allegata agli atti di parte ed alle deduzioni attoree non contestate da parte resistente, è emerso quanto segue.

La FLC Cgil è la principale e comparativamente più rappresentativa organizzazione sindacale operante nel settore dell'istruzione e della ricerca (all.ti 1-9 al ricorso).

La società resistente, che gestisce una scuola internazionale in Roma, impiega il personale sia a tempo parziale che a tempo pieno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratti di lavoro nei quali è prevista la

clausola di rinvio al CCNL ANINSEI e utilizza tutti gli istituti contrattuali regolati dal CCNL rinnovato da Uil Scuola RUA.

L'O. S. ricorrente è l'unica O. S. presente all'interno della società resistente rappresentando il 20% dei dipendenti con 17 lavoratori iscritti.

In data 14 novembre 2024 la FLC GGIL ha nominato, su iniziativa dei lavoratori, il sig. Alessandro Di Donato rappresentante sindacale all'interno della società resistente (all. 10 al ricorso).

Il 18 novembre 2024 il rappresentante sindacale ha richiesto una assemblea retribuita avente ad oggetto l'andamento e prospettive di attività l'inquadramento contrattuale del personale (all. 10 bis al ricorso).

Il 22 novembre 2024 il segretario della FLC Cgil ha chiesto un incontro ai sensi del d. Lgs. 25/2007 (all. 10 ter al ricorso) e le agibilità della RSA per il successivo 20 novembre con diffusione della comunicazione nella bacheca aziendale (all. 11 al ricorso).

Con p.e.c. del 3 dicembre 2024 la società resistente ha disconosciuto la nomina di rappresentante sindacale e le richieste di assemblea sul presupposto che la FLC Cgil non è firmataria né ha partecipato al nuovo CCNL Aninsei triennio 2024-2027 sottoscritto in data 15 giugno 2024 (all. 12 al ricorso).

La società resistente aderisce all'associazione Aninsei di Confindustria.

La FLC Cgil ha sempre partecipato alle trattative del rinnovo del CCNL Aninsei sottoscrivendo il testo contrattuale.

Nel rinnovo del CCNL 1 gennaio 2021 – 31 gennaio 2023 la FLC Cgil ha attivamente partecipato alla trattativa facendo parte della delegazione trattante riconosciuta da Aninsei (all.ti 12 bis e 12 ter al ricorso) e ha sottoscritto il 6 settembre 2021 il rinnovo economico 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 (all. 13 al ricorso) mentre, pur continuando a partecipare alla trattativa, non ha sottoscritto il rinnovo relativo alla parte normativa (all. 14 bis al ricorso) che, stipulato il 14 febbraio 2022 (all. 14 al ricorso), ha inglobato il rinnovo economico sottoscritto dalla FLC Cgil.

Il 31 dicembre 2023, scaduta la vigenza del CCNL, le organizzazioni sindacali FLC, Cisl Uil e Snals in data 8 aprile 2024 hanno presentato unitariamente, in conformità al Protocollo 10 gennaio 2014 (all. 15 al ricorso), la piattaforma rivendicativa del rinnovo sia della parte economica sia della parte normativa (all.ti 16 e 16 bis al ricorso).

A seguito della presentazione della piattaforma l'associazione datoriale Aninsei, aderente a Confindustria, nel convocare le parti sociali non ha convocato la FLC Cgil e l'ha esclusa dal diritto di proseguire nella trattativa del rinnovo contrattuale. A fronte delle proteste delle organizzazioni sindacali Cisl e Snals l'associazione Aninsei ha avviato una trattativa separata nella quale sono state escluse, oltre alla già estromessa FLC Cgil, anche la Cisl Scuola e lo Snals.

In data 15 luglio 2024 Aninsei ha sottoscritto esclusivamente con la Uil un nuovo contratto collettivo per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027 (all. 16 ter al ricorso).

Il 10 febbraio 2025 Aninsei unitamente alla Uil Scuola hanno costituito un nuovo ente bilaterale denominato "Ebinscus" nel quale la società resistente versa i contributi nella misura di € 120 in ragione di anno per ogni lavoratore, che distoglie invece dall'ente bilaterale costituito dalla FLC Cgil e dalle altre organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative "Ebins" (all. 17 al ricorso).

Il CCNL regola materie demandate alla contrattazione comparativamente più rappresentativa, tra cui l'orario di lavoro (art. 1, comma secondo, lett. m), D. Lgs. 66/1933).

Le organizzazioni sindacali FLC Cgil, Cisl SUR e Snals Confsal, che unitariamente rappresentano il 63,82% della rappresentatività nelle elezioni RSU del comparto scuola accertate dall'Aran, hanno contestato immediatamente la legittimità del CCNL (all. 17 bis al ricorso).

La Uil scuola RUA non ha alcuna rappresentatività all'interno della società resistente ed ha minore rappresentatività nel comparto scuole private rispetto alla FLC Cgil ed alla Cisl Scuola RUA.

Ciò posto in punto di fatto, l'O. S. ricorrente ha diritto di costituire una RSA per le seguenti ragioni.

In primo luogo, aveva diritto a partecipare alla trattativa per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2023 anche in ragione della sua comparata maggiore rappresentatività; infatti, il modello di contrattazione dell'accordo del 10 gennaio 2014 sottoscritto da Confindustria, principale associazione datoriale alla quale aderisce anche Aninsei, con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, impone la presentazione unitaria della piattaforma sindacale e l'avvio di consultazioni per il rinnovo con tutte le organizzazioni sindacali firmatarie e comunque con quelle aventi un tasso di rappresentatività non inferiore al 5% (all. 19 al ricorso).

Secondo l'accordo interconfederale la trattativa deve avviarsi con la coalizione sindacale che rappresenti almeno il 50% più uno dei voti.

Inoltre, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013, l'esclusione dalle trattative di una organizzazione sindacale dotata di rappresentatività come la FLC Cgil costituisce una condotta illecita che non consente di escludere l'organizzazione sindacale illegittimamente estromessa dal processo negoziale dal diritto di costituire una RSA.

L'esclusione di una organizzazione sindacale, comparativamente più rappresentativa, sia dalla trattativa sia dal diritto di nominare una RSA, così favorendo di fatto una organizzazione sindacale minoritaria, costituisce una manifesta violazione dell'art. 19 legge 300/1970, letto in forma costituzionalmente orientata con l'art. 39 Cost.; un'interpretazione costituzionalmente orientata impone infatti di equiparare ai fini dell'art. 19 legge 300/1970 non solo il dissenso espresso da una organizzazione rappresentativa all'interno di una trattativa alla quale è stata ammessa ma anche il suo presupposto, ossia il diritto a partecipare alla stessa.

La caratteristica di essere sindacato rappresentativo rende dunque ingiustificata la sua mancata convocazione ad una trattativa, determinando una esclusione illegittima, tutelabile con il ricorso ai sensi dell'art. 28 legge 300/1970 (così Corte Cost. 31 luglio 2013 n. 31) al pari della negazione delle prerogative sindacali a danno di una organizzazione che, ammessa alla negoziazione, sia indisponibile ad accettare l'accordo.

Sussiste quindi il diritto dell'O. S. ricorrente a costituire una RSA all'interno della società resistente e comunque ad avvalersi della relativa legislazione, alla luce anche del vincolo di rappresentanza sussistente tra Aninsei e la società resistente. Tali le ragioni dell'accoglimento del ricorso nei termini di cui al dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

ordina alla società resistente di riconoscere la RSA costituita dalla FLC Cgil consentendole di fruire immediatamente dei diritti e delle prerogative connesse;
ordina alla società resistente di versare le quote del fondo bilaterale Ebins;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.650,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi.

Roma, 14 agosto 2025

IL GIUDICE